

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'UNIVERSITÀ STATALE DI MONTES CLAROS, CENTRO
PER LO SCAMBIO INTERISTITUZIONALE E COOPERAZIONE E L'UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI TORINO, DIPARTIMENTO DI CULTURE, POLITICA E SOCIETÀ, PER LE FINALITÀ
QUI DI SEGUITO ESPlicitATE.**

L'Università statale di Montes Claros, attraverso il Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Salute, con sede a Montes Claros-MG, all'indirizzo Campus Universitário Prof. Darcy Ribeiro, Av. Prof. Rui Braga, s/n - Vila Mauriceia, Montes Claros - MG, Brasile, 39401-089, registrata presso la CNPJ/MF nº CNPJ 22.675. 359/0001-00, rappresentato dal Prof. Wagner de Paulo Santiago, Rettore della State University of Montes Claros, residente e domiciliato a Montes Claros - MG, e l'Università Degli Studi di Torino, con sede nella Città di Torino (Italia) Via Verdi, 8 - 10124 Torino, iscritta al CNPJ/MF nº P. I. 02099550010 C.F. 80088230018, rappresentata dal Prof. Stefano Geuna, Rettore dell'Università Degli Studi di Torino, residente e domiciliato in Torino (Italia).

DECIDONO di stipulare il presente PROTOCOLLO D'INTESA, in considerazione di quanto contenuto nel Processo SEI n. 2310.01.0005796/2024-28 e in conformità, ove applicabili, delle disposizioni della Legge Federale n. 14.133/21, che ha abrogato la Legge Federale n. 8.666/93, normativa relativa all'ordine pubblico e relativi emendamenti, attraverso le seguenti clausole e condizioni:

ARTICOLO UNO - OGGETTO

L'obiettivo del presente Protocollo d'intesa è compiere gli sforzi necessari per stabilire una cooperazione accademica, scientifica e culturale tra le parti. Il presente accordo regola la mobilità di studio e di ricerca all'estero per il personale docente, i ricercatori e gli studenti, con l'obiettivo di fornire una formazione di alto livello in un quadro internazionale nei seguenti settori scientifico/professionali: Scienze sociali.

ARTICOLO DUE - PIANO DI LAVORO

Al fine di raggiungere lo scopo concordato, i partecipanti cercheranno di seguire il piano di lavoro che, indipendentemente dalla trascrizione, è parte integrante del presente Protocollo d'Intesa, così come tutta la documentazione tecnica che ne deriva, di cui i partecipanti accettano i dati contenuti.

ARTICOLO TRE – RIUNIONI TECNICHE

Per raggiungere l'obiettivo concordato, i partecipanti terranno riunioni tecniche in cui si impegneranno a rendere l'obiettivo realizzabile.

Punto uno. La frequenza delle riunioni sarà stabilita in base alle esigenze imposte dagli obiettivi perseguiti e non potrà essere inferiore a *tre riunioni all'anno*.

Punto due. Sarà redatto un verbale delle riunioni che diventerà parte integrante del presente protocollo.

Punto tre. Dopo 3 incontri (annuali) e dopo che i partecipanti siano giunti definitivamente alla conclusione che l'obiettivo concordato non è più praticabile, questo Protocollo sarà estinto.

Punto quattro. Se, entro il periodo di cui al paragrafo precedente, in qualsiasi momento, i partecipanti giungono alla conclusione della praticabilità dell'obiettivo, si adopereranno immediatamente per la formalizzazione dello strumento più appropriato (convenzione o accordo di cooperazione), formulando il relativo piano di lavoro.

ARTICOLO QUATTRO - COORDINAMENTO

Punto uno. Le azioni da sviluppare sulla base del presente Accordo saranno coordinate dalle due Università, in base all'area di attività in cui le azioni stesse s'inseriscono.

Punto due. Il coordinamento scientifico e accademico sarà assicurato da un membro della facoltà designato da ciascuna delle Parti.

Punto tre. Il coordinatore dell'Università degli Studi di Torino sarà il **Prof. Mario Cardano** del Dipartimento di Culture, Politica e Società e per Unimontes la **Prof.ssa Cristina Andrade Sampaio**, del **Corso di Laurea in Scienze della Salute del Dipartimento di Salute Mentale e Collettiva**.

Punto quattro Il coordinamento tecnico sarà di competenza dei rispettivi servizi per le relazioni internazionali, che fungeranno da punto di contatto tecnico tra le Parti.

Punto cinque. I coordinatori (accademici e tecnici) garantiranno lo sviluppo e l'attuazione delle attività congiunte e saranno anche responsabili della loro valutazione, in conformità con le prassi stabilite in ciascuna delle Parti.

ARTICOLO CINQUE- COMPITI COMUNI

Per raggiungere l'obiettivo stabilito nel presente Protocollo d'Intesa, entrambi i partecipanti dovranno dare i seguenti contributi, nella misura delle loro possibilità:

- a) mobilità di studenti e studentesse (condizionata al possesso di un titolo di studio di scuola superiore o simile che consenta l'accesso ai corsi universitari, al possesso di un'adeguata conoscenza della lingua del paese ospitante o della lingua inglese, considerato lingua veicolare, e con risorse proprie di sostentamento) , di ricercatori, docenti e personale amministrativo, finalizzato alla loro qualificazione accademica e professionale e basato sul principio di reciprocità tra le Parti;
- b) la realizzazione di ricerche in aree scientifiche specificate a tempo debito attraverso l'esecuzione di addenda al presente Accordo, in modo da stabilire tali effetti;
- c) partecipazione alle richieste di programmi di sostegno all'internazionalizzazione e alla cooperazione istituzionale al fine di intensificare le azioni di collaborazione, in particolare nel campo dell'istruzione, della formazione e della ricerca;
- d) promozione, attuazione e diffusione di opportunità accademiche, di studi, progetti, ricerche e altre attività di interesse per le Parti;
- e) organizzazione e svolgimento di incontri, seminari, colloqui, conferenze e altri eventi accademici e scientifici; e
- f) facilitazione delle condizioni per lo scambio e la diffusione di informazioni, riviste, documenti scientifici e risultati, necessari per lo sviluppo della ricerca che, insieme, possono essere stabiliti.

Punto uno. Le parti concordano di offrire, in un regime di reciproca collaborazione, tutte le strutture per l'esecuzione del presente strumento, in modo che, nei limiti delle loro possibilità, non manchino le risorse umane e materiali e le strutture.

ARTICOLO SEI- COMPITI DI UNIMONTES

Per raggiungere lo scopo del presente accordo, i coordinatori si adopereranno, per quanto di loro competenza, per:

- a) realizzare lo scambio scientifico tra docenti, studenti laureati e personale amministrativo tra le Istituzioni;
- b) condurre ricerche comparative tra le due Università sulla salute e sulle loro relazioni interdisciplinari di interesse per entrambe le parti;
- c) realizzare lavori scientifici da pubblicare in collaborazione tra le Università coinvolte.

ARTICOLO SETTE- COMPITI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Per raggiungere lo scopo del presente accordo, i coordinatori si adopereranno, per quanto di loro competenza, per:

- a) realizzare lo scambio scientifico tra docenti, studenti laureati e il personale amministrativo delle due istituzioni;
- b) condurre ricerche comparative tra le due Università sulla salute e sulle loro relazioni interdisciplinari di interesse per entrambe le parti;

- c) realizzare lavori scientifici da pubblicare in collaborazione tra le Università coinvolte.

ARTICOLO OTTO - CONCLUSIONE DEGLI ADDENDUM

Gli obiettivi del presente Accordo saranno raggiunti attraverso la sottoscrizione di addenda, che includeranno la pianificazione specifica delle attività da svolgere, gli obblighi sostenuti da ciascuna delle Università.

- a) Per ogni anno accademico di validità del presente Accordo, le Parti concordano di scambiare un numero massimo di 2 docenti/ricercatori di ciascuna Istituzione. La durata massima del soggiorno di ciascun professore/ricercatore è fissata in 12 mesi, come dettagliato nell'allegato tecnico (Tabella A). L'allegato può essere modificato in base al calendario accademico o alle esigenze di mobilità espresse dalle Parti. Il personale docente/ricercatore coinvolto nella mobilità deve rispettare le regole in vigore presso l'Istituzione ospitante. L'Istituzione ospitante fornirà tutte le informazioni utili per supportare il personale docente/ricercatore durante il periodo di mobilità. I costi relativi all'espatrio, alla sistemazione e alle procedure di alloggio saranno a carico del personale docente/ricercatore, salvo accordi diversi.
- b) Nel caso specifico degli scambi di studenti, le parti coinvolte cercheranno di raggiungere un equilibrio approssimativo tra studenti in entrata e studenti in uscita per mantenere un canale di comunicazione aperto e attivo, in conformità con le linee guida delineate nell'Allegato tecnico (Tabella B).
- c) Per ogni anno accademico durante il periodo di validità del presente Accordo, le Parti concordano di scambiare un massimo di 4 studenti per ciascuna istituzione. La durata massima del soggiorno per ogni studente è fissata in 6 mesi, come specificato nell'allegato tecnico. L'allegato potrà essere modificato in base al calendario accademico o alle esigenze di mobilità espresse dalle Parti.
- d) L'istituzione di provenienza sarà responsabile della selezione degli studenti, che dovranno essere autorizzati dall'istituzione ospitante a iniziare il periodo di mobilità. Le Istituzioni comunicheranno i dati dei candidati secondo le procedure stabilite e comunicate annualmente dagli Uffici competenti. Agli studenti è richiesta una buona conoscenza della lingua veicolare utilizzata nei corsi. L'accertamento delle competenze linguistiche sarà dettagliato nei bandi di concorso. La possibilità di accettare domande di scambio oltre il numero stabilito di posti vacanti sarà analizzata dall'istituzione ospitante. Tali scambi, se avranno luogo, saranno soggetti al pagamento delle tasse e degli oneri applicabili da ciascuna delle Parti.
- e) Gli studenti in mobilità possono iscriversi a qualsiasi corso attivato dal Dipartimento di Cultura, Politica e Società dell'UniTO e dal Corso di Laurea in Scienze della Salute e altri nell'area delle Scienze Sociali dell'Università statale di Montes Claros, purché soddisfino i requisiti minimi di accesso, secondo il regolamento didattico di ciascun programma. Ogni studente concorda con l'Istituzione di provenienza e l'Istituzione ospitante un programma di studio chiaramente definito attraverso un Learning Agreement prima dell'inizio della mobilità. Al termine del periodo di studio all'estero, l'Istituzione ospitante s'impegna a fornire allo studente un Academic Transcript che attesti le attività didattiche svolte all'estero. In base al Learning Agreement, l'Istituzione di provenienza riconoscerà gli studi svolti presso l'Istituzione ospitante come parte integrante della carriera dello studente. Il riconoscimento può essere negato solo se gli studenti non raggiungono il livello richiesto dall'Istituzione ospitante o non soddisfano le condizioni richieste dalle Istituzioni partecipanti.

- f) Il riconoscimento accademico delle attività didattiche svolte all'estero avverrà secondo il sistema di conversione dei crediti adottato dalle istituzioni firmatarie.
- g) Gli studenti in mobilità devono rispettare le regole in vigore presso l'Istituzione ospitante. L'Istituzione ospitante fornirà tutte le informazioni utili per supportare gli studenti durante il periodo di mobilità. I costi relativi all'espatrio, alla sistemazione e alle procedure di alloggio saranno a carico degli studenti, salvo accordi diversi. Gli studenti in mobilità sono esonerati dal pagamento delle tasse universitarie presso l'Istituzione ospitante e devono pagare le tasse esclusivamente presso l'Istituzione di provenienza.
- h) Per ogni anno accademico nel corso del presente accordo, le Parti convengono di scambiare un massimo di un membro del personale tecnico e amministrativo di ciascuna istituzione. La durata massima del soggiorno per ciascuna persona parte del personale tecnico e amministrativo è fissata in 8 settimane, come specificato nell'Allegato tecnico (Tabella C). L'allegato può essere modificato in base al calendario accademico o alle esigenze di mobilità espresse dalle Parti. Il personale tecnico e amministrativo coinvolto nella mobilità deve rispettare le regole in vigore presso l'istituzione ospitante. L'Istituzione ospitante fornirà tutte le informazioni utili per supportare il personale tecnico e amministrativo durante il periodo di mobilità. I costi relativi all'espatrio, all'alloggio e alle procedure di sistemazione saranno a carico del personale tecnico e amministrativo, salvo accordi diversi.
- i) Gli Addendum specificheranno le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione dei progetti comuni e non produrranno alcun accordo verbale o formalizzato con mezzi diversi da un Addendum firmato dai rispettivi tutori legali.
- j) L'esistenza del presente accordo non implica la garanzia di un sostegno finanziario e le parti si impegnano a compiere ogni sforzo per reperire finanziamenti propri o esterni per la realizzazione delle attività da svolgere nell'ambito dell'accordo.

ARTICOLO NOVE- RISORSE DI BILANCIO E PATRIMONIALI

Non vi sarà alcun trasferimento di risorse finanziarie tra i partecipanti per l'esecuzione del presente Protocollo d'intesa. Tutte le spese che potrebbero essere necessarie per il pieno raggiungimento dell'obiettivo concordato, quali: personale, viaggi, comunicazioni tra gli enti e altre che potrebbero essere necessarie, saranno coperte dagli stanziamenti specifici contenuti nei bilanci dei partecipanti. Ciascuna parte s'impegna a ricercare fonti di finanziamento per sostenere lo scambio e la collaborazione. I servizi derivanti dal presente Protocollo saranno forniti in cooperazione reciproca e i partecipanti non avranno diritto ad alcun compenso.

ARTICOLO DIECI – RISORSE UMANE

Le risorse umane utilizzate da uno qualsiasi dei PARTECIPANTI, a seguito delle attività inerenti al presente Protocollo, non subiranno alcuna variazione nel tipo di vincolo con l'istituzione di appartenenza, né comporteranno alcun onere per l'altro partecipante.

Le attività non comporteranno l'assegnazione di personale, che potrà essere designato solo per l'esecuzione di una specifica azione prevista dall'accordo e per un periodo determinato.

ARTICOLO UNDICI – TERMINI E VALIDITÀ

La durata di validità del presente Protocollo d'Intesa sarà di cinque (05) anni, a partire dalla data dell'ultima firma da parte dei legali rappresentanti delle Istituzioni contraenti e previa approvazione dei competenti Organi Accademici, e potrà essere prorogata, mediante la stipula di un addendum scritto e reciproco consenso, entro un periodo minimo di sei mesi prima della sua scadenza

Sub-clausola 1. Per quanto riguarda l'ambito del programma di scambio accademico, il presente

Accordo è valido per i seguenti anni accademici: 2024; 2025; 2026 e 2027.

Sub-clausola 2. In caso di dimissioni, le Parti s'impegnano a proseguire i progetti o le azioni in corso, purché siano garantite le condizioni fisiche e materiali per farlo.

ARTICOLO DODICI - EMENDAMENTI

Il presente Protocollo può essere modificato, in tutto o in parte, mediante un addendum, purché ne venga mantenuto lo scopo.

ARTICOLO TREDICI - PROPRIETÀ INTELLETTUALE

I diritti di proprietà intellettuale, derivanti dal presente Protocollo di Intesa, fanno parte del patrimonio dei partecipanti, soggetti alle norme della legislazione specifica. Con apposito atto, che dovrà accompagnare il presente documento, dovrà essere concordata tra gli stessi la disciplina relativa alla procedura di riconoscimento del diritto, al godimento, all'uso, alla disponibilità e alla riservatezza, ove necessaria.

Punto uno. I risultati tecnici e scientifici ottenuti nell'ambito del presente accordo e i relativi diritti sono di proprietà della Parte che li ha generati. Nel caso in cui le Parti ottengano tali risultati congiuntamente, i diritti sono di proprietà comune. Ciascuna Parte concede all'altra una licenza non esclusiva ed esente da royalties per l'uso non commerciale dei risultati comuni.

Punto due. La parte che desidera pubblicare i risultati ottenuti nell'ambito del presente accordo deve menzionare debitamente il nome e la partecipazione dell'altra parte. Le attività di pubblicazione devono essere compatibili con la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, gli obblighi di riservatezza e gli interessi legittimi del proprietario o dei proprietari dei risultati.

- a) ogni attività di pubblicazione deve essere notificata all'altra parte interessata con almeno 30 giorni di anticipo, fornendo informazioni sufficienti sull'attività di pubblicazione prevista. La notifica sarà effettuata, via e-mail, al responsabile scientifico dell'Accordo;
- b) entro 15 giorni dalla notifica, l'altra parte può opporsi all'attività di pubblicazione prevista se ritiene che possa pregiudicare i suoi interessi legittimi;
- c) in questi casi, l'attività di pubblicazione può avvenire solo se vengono adottate misure adeguate per salvaguardare tali interessi legittimi.

ARTICOLO QUATTORDICI –DATI PERSONALI

Per quanto riguarda i dati personali trasmessi tra le Parti contraenti e relativi ai beneficiari del presente Accordo (soggetti interessati), ciascuna Parte s'impegna a rispettare la legislazione vigente in materia di protezione dei dati personali e ad adottare misure tecniche e organizzative adeguate per impedire l'accesso, la trasmissione o la modifica non autorizzata dei dati personali (principalmente attraverso la rete informatica). Il rispettivo trattamento dei dati personali è disciplinato dai principi di sicurezza, riservatezza, integrità, finalità, minimizzazione, necessità e trasparenza.

Punto uno. In caso di violazione o sospetta violazione dei dati personali trasmessi ai sensi del presente Accordo, la Parte responsabile comunica all'altra Parte, entro un termine non superiore a 72 ore, la natura della violazione dei dati personali e fornisce una breve relazione con le informazioni pertinenti sui dati personali interessati, le probabili conseguenze e le misure adottate per porre rimedio alla violazione.

Punto Sub-clausola due. Ai fini del presente Accordo, per violazione dei dati personali s'intende una violazione della sicurezza che provochi, accidentalmente o illegalmente, la distruzione, la perdita, l'alterazione, la divulgazione o l'accesso non autorizzato ai dati personali trasmessi, memorizzati o altrimenti trattati.

Punto tre. Ciascuna Parte è responsabile nei confronti dell'altra per i danni causati dalla violazione delle presenti clausole, nonché per i danni che possono derivare agli interessati. La responsabilità tra le parti è limitata ai danni effettivamente subiti.

ARTICOLO QUINDICI – RISOLUZIONE DEL PROTOCOLLO

Il presente Protocollo d'Intesa si estinguerà:

- a) con il raggiungimento della data del termine finale, senza che i partecipanti abbiano fino ad allora firmato un addendum per rinnovarlo;
- b) per comunicazione di uno qualsiasi dei partecipanti, qualora non sia più interessato a mantenere la partnership;
- c) per consenso dei partecipanti prima della scadenza del termine finale, debitamente formalizzato;

ARTICOLO SEDICI – PUBBLICAZIONE E PUBBLICITÀ

I partecipanti devono pubblicare un estratto del Protocollo di Intesa sulla pagina del sito web ufficiale della pubblica amministrazione.

La pubblicità derivante da atti, programmi, opere, servizi e campagne risultanti dal presente Protocollo di Intesa deve avere un carattere educativo, informativo o di orientamento sociale e non può includere nomi, simboli o immagini che caratterizzino la promozione personale di autorità o funzionari pubblici, ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, della Costituzione della Repubblica Federale del Brasile.

ARTICOLO DICIASSETTE – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualsiasi conflitto che possa sorgere tra le istituzioni firmatarie, in merito all'interpretazione, all'invalidità, all'esecuzione, alla modifica o alla risoluzione del presente accordo, sarà risolto in via amichevole e negoziale.

Se le parti non riescono a raggiungere una soluzione concordata, la controversia sarà sottoposta a un Commissione Arbitrale mediante un Collegio Arbitrale. Tale commissione sarà nominata ad hoc e sarà composta da almeno tre membri. Ciascuna delle Parti nomina uno dei membri; esse nominano a loro volta di comune accordo un terzo membro in funzione di presidente.

ARTICOLO DICIOOTTO – COPERTURA ASSICURATIVA

Ogni persona coinvolta nelle attività previste dal presente accordo è coperta da un'assicurazione di responsabilità civile, di norma a carico dell'istituzione di provenienza.

Nei limiti delle condizioni generali e specifiche di polizza, l'assicurazione offre una tutela contro gli infortuni connessi alle attività e agli incarichi istituzionali preventivamente autorizzati, in conformità ai regolamenti interni vigenti, e svolti all'interno dei locali dell'università o di terzi.

Il presente accordo non prevede la copertura delle spese mediche e sanitarie. Ogni persona coinvolta deve sostenere il relativo onere finanziario.

Contatti

UniTO	UNIMONTES
-------	-----------

Referente scientifico dell'accordo Nome: Mario Cognome: Cardano E-mail: mario.cardano@unito.it Telefono: +39 011-6702694 Dipartimento: Culture, Politica e Società	Referente scientifico dell'accordo Nome: Cristina Andrade Cognome: Sampaio Email: cristina.sampaio@unimontes.br Telefono: +55 38 98402-8801 Laurea Magistrale in Scienze della Salute
Referente amministrativo Sezione Relazioni Internazionali e Cooperazione allo Sviluppo E-mail: internationalpartnerships@unito.it Telefono: +39 011 670 4390	Referente amministrativo Ufficio per lo scambio e la cooperazione istituzionale Email: nic@unimontes.br Telefono: +55 38 3229-8067

ARTICOLO VENTI – SITUAZIONI NON REGOLATE DAL PROTOCOLLO

Le situazioni non previste dal presente protocollo saranno risolte di comune accordo tra i partecipanti, la cui direzione deve tendere alla piena realizzazione dell'obiettivo.

Concordando pienamente con le clausole di cui sopra, i rappresentanti legali delle parti sottoscrivono il presente accordo in due (02) copie di identico contenuto, di cui una rimane in possesso di ciascuna delle parti.

ARTICOLO VENTUNO - REDAZIONE E FIRMA

presente accordo, redatto in lingua portoghese, inglese e italiana, è sottoscritto in 03 (tre) testi equivalenti. Ciascuna istituzione ne conserverà almeno una copia in ciascuna lingua.

Torino, Università Degli Studi di
Torino, Rettore
Prof. Stefano Geuna

Montes Claros, _____
State University of Montes Claros,
Rettore

Prof. Dott. Wagner de Paulo Santiago

PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA STATE UNIVERSITY OF MONTES CLAROS E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO



ALLEGATO TECNICO

24 Flussi di Mobilità docenti

Istituzione di provenienza	Istituzione ospitante	Nome dell'area disciplinare	Numero di mobilità per periodi di insegnamento/ricerca	
			Numero di docenti/ricercatori per anno accademico	Numero di mesi totali
Università degli Studi di Torino	Universidade Estadual de Montes Carlos	Scienze Sociali	2	24
Universidade Estadual de Montes Carlos	Università degli Studi di Torino	Scienze della Salute	2	24

Questa tabella può essere modificata in base al calendario accademico. Il coordinatore deve informare l'Istituto partner di eventuali modifiche almeno due mesi prima del periodo d'iscrizione.

PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA STATE UNIVERSITY OF MONTES CLAROS E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO



24 Flussi di Mobilità studenti

Istituzione di provenienza	Istituzione ospitante	Nome dell'area disciplinare	Ciclo di Studio			Mobilità studenti per studio	Numero totale di mesi del periodo di mobilità
			I ciclo	II ciclo	III ciclo		
Università degli Studi di Torino	Universidad e Estadual de Montes Carlos	Scienze Sociali		x	x	4	24
Universidade Estadual de Montes Carlos	Università degli Studi di Torino	Scienze della Salute		x	x	4	24

Questa tabella può essere modificata in base al calendario accademico. Il coordinatore deve informare l'Istituto partner di eventuali modifiche.

PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA STATE UNIVERSITY OF MONTES CLAROS E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO



8 Flussi di mobilità Staff tecnico amministrativo

Istituzione di provenienza	Istituzione ospitante	Ambito professionale	Numero di mobilità per anno accademico	
			Numero di unità di personale tecnico amministrativo in mobilità per anno accademico	Numero di settimane del periodo di mobilità
Università degli Studi di Torino	Universidade Estadual de Montes Carlos	Gestione della ricerca	1	8
Universidade Estadual de Montes Carlos	Università degli Studi di Torino	Scienze Sociali e Scienze della Salute	1	8